

STATUTO AMICI DELLA TERRA CLUB DI FIRENZE - APS

(Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 22 MAGGIO 2021)

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Denominazione)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "AMICI DELLA TERRA - CLUB DI FIRENZE APS.
2. "Amici della Terra Club di Firenze APS" è un'associazione ambientalista Ente del Terzo Settore, costituita dagli associati di Amici della Terra Italia in base alle norme dello Statuto e del Regolamento degli Amici della Terra Italia e autorizzata dalla Direzione nazionale con delibera del 12.07.1995. Essa opera nell'ambito territoriale del Comune di Firenze e in tale ambito ha la rappresentanza degli Amici della Terra".
3. "Amici della Terra Club di Firenze APS" ha il compito di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli Organi nazionali di Amici della Terra - Italia. Il Club decide autonomamente le attività di interesse locale
4. Il logo dell'Associazione è quello di Amici della Terra - Italia, seguito dalla dizione "Club di Firenze - APS".
5. La competenza territoriale del Club Amici della Terra di Firenze è il Comune di Firenze. Eventuali attività svolte al di fuori di tale ambito territoriale devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione nazionale, concordate con l'Associazione regionale ed eventuali Club locali presenti sul territorio interessato
6. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e durata illimitata. L'indirizzo della sede associativa, all'interno del comune di Firenze, è stabilito dal Consiglio Direttivo che lo potrà variare se e quando lo riterrà opportuno con apposita delibera. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria

Art. 2 (Finalità)

1. Amici della Terra Club di Firenze APS, di seguito denominato Club, non ha scopo di lucro e persegue, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
 - garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura,
 - tutelare le specie animali e vegetali;
 - tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico;
 - promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali;
 - superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità locale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici;
 - promuovere la cooperazione per uno sviluppo sostenibile;
 - promuovere e organizzare attività di volontariato;

- promuovere ed organizzare campagne educative di sensibilizzazione alle tematiche attinenti all'ambiente ed alla sua salvaguardia;
 - promuovere ed organizzare corsi di formazione relativi a discipline attinenti all'ambiente ed alla sua salvaguardia;
 - promuovere e sviluppare iniziative nel campo del turismo sostenibile;
 - promuovere ed organizzare campagne di educazione al consumo consapevole;
 - attivare e sviluppare le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali e internazionali di Amici della Terra – Italia nel proprio ambito territoriale.
2. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
 3. Sono altresì escluse tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi e gli indirizzi perseguiti dalla sede nazionale di Amici della Terra – Italia.

Art. 3 (Attività di interesse generale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, il Club svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, le attività di interesse generale di seguito elencate:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 lettera d) del D-lgs 117/2017
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del D-lgs 117/2017;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera f) del D-lgs 117/2017;
 - formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5 lettera g) del D-lgs 117/2017;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5 lettera h) del D-lgs 117/2017;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 5 lettera i) del D-lgs 117/2017;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla previsione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5 lettera l) del D-lgs 117/2017

MA

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 lettera k) del D-lgs 117/2017;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera n) del D-lgs 117/2017;
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile ai sensi dell'art. 5 lettera o) del D-lgs 117/2017;
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera s) del D-lgs 117/2017;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi dell'art. 5 lettera w) del D-lgs 117/2017;
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera y) del D-lgs 117/2017
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata) ai sensi dell'art. 5 lettera z) del D-lgs 117/2017
2. Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Club potrà sviluppare qualsiasi azione utile al conseguimento dei fini di cui all'art. 2 come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, materiale scientifico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'associazione e con quello di Amici della Terra – Italia;
 - organizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sportivi, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
 - gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e

Handwritten signature

- ricerca esistenti nell'ambito territoriale di propria competenza, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi correlati agli scopi sociali del Club, con strumenti propri o di terzi;
 - garantire consulenza ed assistenza anche ai non associati, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
 - organizzare, nel proprio ambito territoriale, campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate; promuovere, coordinare e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e soprattutto nelle scuole, attività didattica, agonistica ed amatoriale di discipline sportive ed in particolare dell'Arrampicata Sportiva, nell'ambito delle regole vigenti, al fine di coniugare lo con il rispetto, la tutela e la fruizione dell'ambiente. Il Club promuove inoltre un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
 - gestire, nel proprio ambito territoriale, per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali regionali e/o statali, aree naturali protette, orti e giardini botanici, verde urbano, aziende agrituristiche, strutture comunali, e strutture e infrastrutture sportive.
 - organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale del territorio dove opera l'associazione;
 - compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali;
 - promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, nonché attrezzature per escursionismo, speleologia, arrampicata, attività subacquea e sportiva in genere, presso punti vendita in proprio o tramite terzi;
 - attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel proprio ambito territoriale;
 - attivare o gestire centri di formazione professionale, scuole di formazione per operatori ambientali, scuole di educazione e formazione ambientale.
3. Il Club può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, Il Club può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente d'intesa con il Consiglio direttivo
- 

5. Infine, il Club può realizzare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, vengono definite dal Presidente d'intesa con il Consiglio Direttivo.

Art. 4 (Associati)

1. Degli Amici della Terra - Club di Firenze APS può far parte chiunque, persona fisica e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, associato agli Amici della Terra-Italia, residente nell'ambito territoriale dove opera il Club, che ne condivida le finalità e che partecipi alle attività dell'associazione con la propria opera, con le proprie competenze e conoscenze.
Del Club possono far parte anche associati non residenti nell'ambito territoriale suddetto, purché non facciano parte di altri Club degli Amici della Terra costituiti sul territorio nazionale.
I soggetti diversi dalle persone fisiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato
Il Club rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra gli associati
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito D.lgs. 117/2017 e a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento degli Amici della Terra Italia.
3. Chiunque voglia associarsi deve presentare la domanda completa dei propri dati, accettare lo Statuto, e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito dalla Direzione nazionale di Amici della Terra – Italia.
Su delega della Direzione Nazionale, il Consiglio Direttivo raccoglie le iscrizioni e le quote associative annuali nell'ambito territoriale di propria competenza e le trasmette tempestivamente alla Direzione Nazionale. Il Consiglio Direttivo si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta, e l'aggiornamento del Libro degli associati, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il Consiglio Direttivo comunica ai associati l'accoglimento dell'iscrizione e assicura la predisposizione delle tessere
4. L'iscrizione agli Amici della Terra Italia è a tempo indeterminato. Gli associati partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea del Club, nell'Assemblea dell'associazione Regionale, e nel Congresso Nazionale purché in regola con il pagamento della quota annuale. Tale diritto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte del Consiglio Direttivo
5. La qualità di associato di Amici della Terra Italia si acquisisce all'atto del primo versamento della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. La qualità di associato cessa a seguito di recesso che dovrà manifestarsi per via scritta

6. Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative del Club sono iscritti nella lista degli aderenti e non hanno diritto di voto nelle assemblee.
7. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso, diritto alla restituzione.
8. Il Club può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società e amministrazioni pubbliche presenti nel proprio ambito territoriale di competenza, in qualsiasi forma associativa, che non siano in contrasto con gli obiettivi e le finalità propri e con quelli di Amici della Terra – Italia.

Art. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno 30 giorni;
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 (I Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Il libro degli *associati*, tenuto a cura del Segretario;
 - il registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica; il Presidente ha l'obbligo di adempiere, direttamente o tramite suoi delegati, entro il termine massimo di 15 giorni.

Art. 7 (I Volontari)

1. L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'associazione saranno depositati dall'associazione nel Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai Decreti Ministeriali.
2. I volontari dell'Associazione svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile a norma art. 18 D.Lgs. 117/2017.
4. Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario purché documentate e strettamente legate all'attività dell'Organizzazione. In casi specifici previsti dal Consiglio Direttivo dell'associazione, è possibile erogare al volontario un rimborso spese autocertificate che non potrà mai superare comunque l'importo di €. 150,00 mensili.

Art. 8 (I Lavoratori)

1. L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.
2. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. La qualità di volontario dell'associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolta per conto dell'associazione.

Art. 9 - Entrate - Patrimonio – Bilancio – Esercizio Finanziario

1. I proventi dell'associazione Amici della Terra Firenze sono costituiti dalle quote degli associati, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività

svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.

2. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Club ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, anche nella forma del rendiconto per cassa, è redatto e presentato annualmente dal Consiglio Direttivo per l'approvazione all'Assemblea, entro il 30 giugno.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 10

1. Gli organi dell'associazione sono:
l'Assemblea;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge

CAPO II L'ASSEMBLEA

Art. 11 - Costituzione e Convocazione

1. L'Assemblea dell'associazione è costituita da tutti gli associati, nonché dai rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche con cui siano stabiliti accordi in base all'art. 4, comma 11.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento della quota sociale, che abbiano rinnovato e/o sottoscritto la tessera almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.
3. Ciascun associato ha un voto.

MP

4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
5. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta l'anno attraverso comunicazione scritta con posta ordinaria e/o posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data della riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma 5, anche su delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo degli associati in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
8. L'assemblea può essere svolta sia con presenza fisica che a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un collegamento audio-video ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Art. 12 (Poteri dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
 - elegge i delegati all'Assemblea regionale di Amici della Terra della Toscana nei casi previsti dallo Statuto dell'Associazione regionale;
 - delibera su quant'altro viene discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

MA

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



CAPO III LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA

Art. 13 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
3. Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di cinque fino ad un massimo di undici.
4. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell'associazione, il Presidente d'intesa con il Consiglio Direttivo, può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s'insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dall'Assemblea, convocata entro un anno.
6. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A

AM

parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.

- 
8. Il Consiglio elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.
 9. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o della maggioranza dei propri membri, delibera sulle attività e le iniziative e i relativi bilanci di spesa del Club; esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Presidente; d'intesa con il Presidente, può aggiornare gli indirizzi assembleari.
 10. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso sono dichiarati decaduti.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 (Il Segretario)

1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Segretario sotto la direzione del Presidente e del Consiglio Direttivo ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'associazione, che comprendono:
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
 - I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - Il libro degli Associati, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email e i numeri telefonici.
 2. Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
- 

Art. 15 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'associazione. A tale scopo deve possedere delle specifiche conoscenze in materia di rendicontazione. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni associato l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta Amici della Terra Club di Firenze APS e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Consiglio direttivo, al Vicepresidente e/o Segretario.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. È garante del rapporto con gli organi nazionali di Amici della Terra – Italia.
3. Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio direttivo, uno o più Vicepresidenti ed i responsabili dei settori di lavoro, delegandogli parte delle proprie funzioni.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio Direttivo; in caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e/o Segretario.
5. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 (Organo di controllo)

1. Qualora ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017 l'associazione si doterà di un Organo di controllo formato da uno o più revisori contabili.
2. I componenti o il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Revisore legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

CAPO IV

NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI

Art. 19 (Scioglimento associazione)

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono deliberati dall'Assemblea con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati anche a seguito di revoca da parte della Direzione nazionale dell'uso del marchio e della denominazione sociale. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. Gli associati non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative.
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto dall'Assemblea, sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 20 (Iscrizione al Registro Unico)

1. L'Associazione è attualmente registrata presso il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale – Articolazione Provinciale di Firenze – con atto D.D. nr 1552 del 24/05/2005. Non appena sarà divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà iscritta in quest'ultimo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

1. Amici della Terra Club di Firenze APS gode di completa autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dal Club.
2. Amici della Terra Club di Firenze APS è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dagli Organi nazionali di Amici della Terra – Italia. Qualora ciò non avvenga la Direzione nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale, del marchio e disporre lo scioglimento del Club di Amici della Terra. Contro tale decisione è ammesso ricorso ai Garanti di Amici della Terra Italia.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo sui rapporti tra Club e Organi nazionali valgono le disposizioni contenute nello Statuto nazionale e nei Regolamenti approvati dal

Consiglio nazionale di Amici della Terra – Italia. Il presente Statuto è adottato nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati dagli Organi nazionali di Amici della Terra – Italia.

4. Il presente Statuto viene trasmesso per visione e presa d'atto alla Direzione nazionale di Amici della Terra – Italia.

Art. 22

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, che si compone di nr 14 pagine si rinvia alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Data: 22 05 2021

Il Presidente: [Signature]

Il Segretario: [Signature]

Il Consigliere: _____

[Signature]

3 3307 25/05/2021

0,00 **TZM21L003307000NE**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

